

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Milano, 12 febbraio 2026

OGGETTO: Informative e novità del mese di Febbraio 2026

Le <i>news</i> di febbraio	2
Nuove regole per la registrazione dell'indirizzo telematico degli enti con solo codice fiscale	3
Credito di imposta 5.0 residuo utilizzabile in 5 rate annuali	5
Acquisto crediti da bonus edilizi: differenziale tassato ai fini IRAP in capo agli studi associati	6
Veicoli in uso a dipendenti e amministratori	8
Al via la rottamazione <i>quinquies</i>	14
Al via il RIENTRI anche per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi	16

Invitiamo gli interessati a contattare lo studio per eventuali maggiori chiarimenti e/o precisazioni.

Cordiali saluti.

Viganò & Partners

Informative e news per la clientela di studio

INDIVIDUAZIONE DATI ISA PER ANNO 2026

Con il Provvedimento n. 36467/2026 le Entrate individuano i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e si programmano le revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2026.

(Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 36467/2026)

DURC E ROTTAMAZIONE

L'adesione alla Rottamazione-quinquies produce effetti immediati e rilevanti anche sul fronte della regolarità contributiva. Lo comunica sul proprio sito il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro dopo i chiarimenti ricevuti direttamente dall'INPS nel corso di un confronto avviato sull'impatto sul DURC della nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

(Comunicato Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro)

CONTRIBUTO VIGILANZA CRIPTOVALUTE

Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle crypto-attività per l'esercizio 2026.

(Consob – delibera n. 23799 del 17 dicembre 2025)

STP E RITENUTE

Con la risposta n. 21/2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sull'applicazione delle ritenute nel caso di scissione totale asimmetrica trasformativa da un'associazione professionale verso una società tra professionisti (STP).

(Agenzia delle Entrate, risposta n. 21/2026)

TRANSIZIONE 5.0 E COMUNICAZIONE AL GSE

Il GSE comunica che per la Transizione 5.0, dal 30 gennaio, sono abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili.

(GSE – proprio comunicato)

RICONGIUNZIONE INPS

La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

(Inps – circolare n. 5 del 28 gennaio 2026)

NUOVE REGOLE PER LA REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO DEGLI ENTI CON SOLO CODICE FISCALE

Con il provvedimento direttoriale n. 491453 del 17 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate introduce importanti aggiornamenti riguardo alle modalità di presentazione del modello AA5/6. Tale modello è lo strumento che viene utilizzato da enti, associazioni e altri soggetti non dotati di partita IVA, per richiedere l'attribuzione del codice fiscale o per comunicare variazioni dei propri dati, dichiarare eventuali operazioni straordinarie poste in essere dell'ente (fusione, concentrazione, trasformazione) e infine, per comunicare l'estinzione dell'ente stesso.

Obiettivi del provvedimento

L'aggiornamento delle modalità di presentazione del modello AA5/6 mira a rafforzare il controllo e la trasparenza sulle informazioni comunicate dai soggetti diversi dalle persone fisiche. Particolare attenzione è posta alle comunicazioni del cambio del rappresentante legale, che richiede una verifica più rigorosa e documentata. L'intento è duplice:

- assicurare dati corretti, tracciabili e verificabili, utili anche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- rendere più chiare e accessibili le procedure amministrative, in coerenza con lo Statuto dei diritti del contribuente.

Le nuove istruzioni sostituiscono quelle approvate nel 2009 e sono entrate in vigore dal 18 novembre 2025. È stato, inoltre, pubblicato un testo coordinato del provvedimento originario del 2009, così da permettere ai contribuenti di avere una normativa più chiara e facilmente consultabile, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Per gli enti che possiedono anche la partita IVA, resta invece valido il modello AA7/10 per le comunicazioni rilevanti ai fini IVA.

Modalità di presentazione del modello AA5/6

Le modalità di trasmissione variano a seconda del tipo di comunicazione:

- *Richiesta di attribuzione del codice fiscale*
La domanda può essere presentata con ampia flessibilità, scegliendo tra diverse modalità operative. L'ente può trasmettere il modello:
 - di persona presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - tramite PEC;
 - attraverso il servizio web "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Questa procedura serve a generare il codice fiscale dell'ente, necessario per aprire conti, stipulare contratti, accedere a contributi e operare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

- Comunicazione di variazione dei dati (escluso variazione legale rappresentante)

Una volta attribuito il codice fiscale, l'ente deve comunicare ogni variazione dei dati già dichiarati, quali: modifiche alla denominazione o sede legale, o della natura giuridica; operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, concentrazione); aggiornamento di dati anagrafici (diversi dal cambio del legale rappresentante).

Per queste comunicazioni, la trasmissione del modello può avvenire, oltre che con le stesse modalità utilizzabili per l'attribuzione del codice fiscale, anche in via telematica, direttamente dall'ente o tramite intermediari abilitati ai sensi del DPR 322/1998, utilizzando le specifiche tecniche vigenti.

- Comunicazione di estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione dell'ente

In questi casi la presentazione è per obbligo telematica e può avvenire, alternativamente:

- tramite invio telematico diretto da parte dell'ente tramite i servizi dell'Agenzia;
- a mezzo invio tramite intermediario abilitato.

La novità principale: cambio del rappresentante legale

Il cambio del rappresentante legale è un caso particolare: non segue le regole generali delle variazioni telematiche, ma richiede forme di presentazione più controllate.

Dal 18 novembre 2025, il modello AA5/6 deve essere presentato esclusivamente:

- direttamente presso l'ufficio competente in base al domicilio fiscale dell'ente, in duplice esemplare e anche a mezzo persona delegata;
- tramite raccomandata A/R, in unico esemplare;
- tramite PEC;
- attraverso il servizio web "Consegna documenti e istanze" nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Queste modalità rafforzano la tracciabilità e assicurano che la variazione sia supportata da documentazione idonea, riducendo i rischi di comunicazioni riferite a soggetti non effettivamente in carica.

Documentazione da allegare alla domanda di variazione del legale rappresentante

Alla domanda devono essere allegati:

- documenti che comprovano i dati anagrafici dell'ente e del rappresentante (es. verbale di nomina, documento di identità);
- dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 con cui il firmatario attesta la propria qualifica.

Altri enti cui comunicare la variazione del presidente del consiglio direttivo

Oltre alla presentazione del modello AA5/6, l'ente deve ricordarsi di effettuare la comunicazione di variazione del presidente del consiglio a:

- Federazione o Ente di Promozione Sportiva (se trattasi di associazione sportiva);
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (se trattasi di soggetto iscritto);
- RUNTS, se ente del Terzo settore.

CREDITO DI IMPOSTA 5.0 RESIDUO UTILIZZABILE IN 5 RATE ANNUALI

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 12 gennaio 2026 ha fornito indicazioni operative ai fini della fruizione del credito di imposta 5.0 non ancora utilizzato (residuo) al 31 dicembre 2025. Tale agevolazione è fruibile ai sensi dell'articolo 38, comma 13, D.Lgs. 19/2024 presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito di imposta matura a seguito di un progetto innovativo da cui derivi una riduzione dei consumi energetici e a seguito della presentazione delle comunicazioni obbligatorie sul sito del GSE. Una volta maturato, poteva essere utilizzato decorsi 5 giorni dall'invio all'Agenzia delle entrate da parte del GSE dell'elenco delle imprese beneficiarie.

Il credito maturato e non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 viene obbligatoriamente suddiviso in 5 rate annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili dal cassetto fiscale del contribuente. L'importo della rata di ogni anno può essere compensato indicando nella sezione Erario il codice tributo 7072 (già istituito dalla risoluzione 63 del 18 dicembre 2024) e quale anno di riferimento l'anno a decorrere dal quale diviene utilizzabile ciascuna rata (quindi, 2026, 2027, 2028, 2029 o 2030).

In fase di elaborazione telematica dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello di pagamento. Lo scarto sarà comunicato tramite l'emissione di apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.



La prima delle cinque rate riferite al credito di imposta 5.0 residuo esistente al 31 dicembre 2025 è quindi fruibile sin da subito con l'indicazione del credito nella sezione Erario con il codice tributo 7072 e anno di riferimento 2026.

Dal punto di vista contabile, il credito d'imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti. Il beneficio va ripartito in un arco temporale correlato alla durata dell'ammortamento o del contratto di leasing, tempistica diversa rispetto a quella di utilizzo del credito d'imposta. Il componente positivo correlato al credito di imposta non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap.

Sbloccate le istanze presentate al GSE dopo il 6 novembre 2025

Con un comunicato del Gestore dei Servizi Energetici del 28 gennaio 2026 è stato chiarito che le imprese che hanno presentato istanze tecnicamente ammissibili al fine della fruizione del credito d'imposta 5.0 possono inserire sulla piattaforma le comunicazioni di completamento necessarie a individuare il progetto di innovazione entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026.

Il GSE specifica, in ogni caso, che per le imprese che ricadono in tale casistica non è ancora riconosciuto l'ammontare del credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.

ACQUISTO CREDITI DA BONUS EDILIZI: DIFFERENZIALE TASSATO ANCHE AI FINI IRAP IN CAPO AGLI STUDI ASSOCIATI

Con la risposta ad interpello n. 6 del 16 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene in merito alla rilevanza ai fini IRAP del differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti d'imposta generati da bonus edilizi, in capo a soggetti che producono reddito professionale.

Dopo che lo scorso anno venne precisato come detto differenziale costituisca reddito di lavoro autonomo in capo al professionista, oggi l'Amministrazione Finanziaria puntualizza anche il trattamento ai fini del tributo regionale: tale provento va, infatti, considerato rilevante ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista detto credito risulta essere uno studio associato (come noto, i professionisti in forma individuale sono esclusi dal pagamento dell'IRAP).

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini delle imposte sul reddito

Quando un professionista acquista un credito d'imposta da bonus edilizi ad un valore inferiore a quello nominale (ad esempio, un credito pari a 100 che viene pagato 80), il differenziale tra valore nominale e costo sostenuto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto relativo all'attività artistica o professionale (superando una precedente interpretazione di segno contrario): questa è stata la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 171/2025, in forza del principio di onnicomprensività (ossia che ogni provento afferente l'attività risulta imponibile) introdotto nel reddito di lavoro autonomo ad opera del DLgs. 192/2024, a partire dal periodo d'imposta 2024.

In particolare, secondo l'Agenzia, tale provento deve essere gestito in ragione del principio di cassa che regola il reddito professionale:

- il costo d'acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale del credito stesso rileva all'atto dell'effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.

Acquisto di bonus edilizi: trattamento ai fini IRAP

Recentemente, con la risposta ad interpello n.6/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per completare il ragionamento, ossia valutare quale sia il trattamento di tale differenziale ai fini IRAP, quando il soggetto che acquista il credito e produce reddito di lavoro autonomo è uno studio associato ovvero una associazione tra professionisti (come detto, il professionista organizzato in forma individuale non è soggetto ad IRAP).

La conclusione dell'Amministrazione Finanziaria è del tutto in linea con quanto affermato relativamente alle imposte sul reddito: il differenziale di acquisto a favore dell'associazione professionale è rilevante anche ai fini IRAP.

Tenendo conto del principio di cassa che regola il reddito professionale, in linea con quanto già affermato in passato, i componenti derivanti da tale operazione dovranno essere fiscalmente gestiti come segue:

- il costo d'acquisto è deducibile nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
- il valore nominale è imponibile nel periodo d'imposta in cui il credito viene compensato nel modello F24 o, in caso di compensazione su un arco temporale pluriennale, nel caso in cui tale possibilità sia consentita, nei periodi d'imposta in cui ha materialmente luogo la compensazione.

Acquisto di bonus edilizi: decorrenza

Nel recente interpello, l'Agenzia delle Entrate porta anche una indicazione circa la decorrenza dei chiarimenti offerti: tenendo conto che il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta 2024, i crediti d'imposta acquistati prima del 2024 non hanno alcuna rilevanza reddituale.

Pertanto, non sono da assoggettare a tassazione, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP, le quote di utilizzo in compensazione dei predetti crediti.

VEICOLI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale.** Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun benefit;
- **promiscuo (aziendale e privato).** Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata (benefit), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- **esclusivamente privato.** Il veicolo rappresenta esclusivamente un benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

Le tabelle Aci per la determinazione del benefit convenzionale per l'anno 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025.

Auto per utilizzo esclusivamente aziendale

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie.

In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir (normalmente 20%);
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito a eventuali violazioni al Codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "custode" dello stesso e si assuma la responsabilità di eventuali infrazioni.

Auto per uso promiscuo aziendale e privato

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;
- l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda sia assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;
- l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "a staffetta" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.

Disciplina applicabile dal 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha modificato radicalmente l'impostazione esistente fino al 31 dicembre 2024. Più precisamente, mentre in precedenza la quantificazione del benefit distingueva le auto in funzione delle emissioni di CO₂, a partire dal 2025 si deve aver riguardo alla tipologia di alimentazione. In base alle novità, è possibile rappresentare nella tabella che segue l'evoluzione che la misura del benefit tassato in capo al dipendente ha avuto nel corso del tempo.

LE MISURE DEL BENEFIT A CONFRONTO		
<i>Fino al 30.6.2020</i>	<i>Dall'1.7.2020 al 31.12.2024</i>	<i>Dal 1.1.2025</i>
30%	<i>Fino a 60 g/Km CO₂ → 25%</i> <i>Da 61 a 160 g/Km CO₂ → 30%</i> <i>Da 161 a 190 g/Km CO₂ → 50%</i> <i>Oltre 190 g/Km CO₂ → 60%</i>	<i>Alimentaz. elettrica → 10%</i> <i>Alimentaz. ibrida plug-in → 20%</i> <i>Altre alimentazioni → 50%</i>

Pertanto, l'effetto finale è la risultanza delle seguenti considerazioni:

1. il parametro di riferimento è sempre costituito dalle Tabelle elaborate annualmente dall'ACI, in relazione a una percorrenza "standard" di 15.000 Km annui;
2. ciò che varia è la misura in relazione alla quale si presume che il veicolo sia destinato a utilizzi privati e non aziendali, esplicitato in una percentuale applicata alla predetta percorrenza standard;
3. la base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dal tipo di alimentazione del veicolo.

È bene osservare che le novità introdotte lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2025 riguardano solamente le autovetture immatricolate a partire dal 1° gennaio 2025 ed assegnate al dipendente a partire da tale data. Inoltre, si evidenzia che il D.L. n. 19/2025 ha inserito una clausola di salvaguardia

per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, ai quali continua ad applicarsi la precedente disciplina (basata sulle emissioni di CO2).

Disciplina dal 2025

Come detto, poiché la nuova disciplina introdotta dalle Legge di Bilancio 2025 riguarda solamente i veicoli immatricolati dal 2025 ed assegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025, per quelli immatricolati ed assegnati prima di tale data si applica la precedente normativa, in base alla quale il valore del benefit in misura forfettaria è determinato in base alle seguenti regole:

1. per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il fringe benefit si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (a prescindere dalla effettiva percorrenza) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
2. per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
3. per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 e assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il fringe benefit non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro (in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020).

Dunque, va precisato che:

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole “canoniche” che quantificano il benefit in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni attuate dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO	% DI PERCORRENZA PRIVATA	
	Anno 2020	Dal 2021
<i>Fino a 60 g/Km</i>	25%	25%
<i>Da 61 a 160 g/Km</i>	30%	30%
<i>Da 161 a 190 g/Km</i>	40%	50%
<i>Oltre 190 g/Km</i>	50%	60%

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del benefit “variabile” (oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva) è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce “V.7” nel riquadro

2, come si vede dagli esempi che seguono (la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza – non elettriche – salgono nella misura):

Veicolo con emissioni tra 161 e 190	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<pre> (K) e1*2007/46*1751*04 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2300 (O.2) (P.1) 2995,00 (P.2) 250,00 (P.3) IBRIDO (P.5) CZS (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 72 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440 (V.6) (V.7) 182,0 (V.9) REG 2017/1221 </pre> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	<pre> (K) e1*2007/46*0284*18 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2200 (O.2) (P.1) 2367,00 (P.2) 193,00 (P.3) GASOL (P.5) CTB (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 57 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640 (V.6) 0,50 (V.7) 155,0 (V.9) 136/2014 </pre> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
Veicolo con emissioni tra 61 e 160	Veicolo con emissioni tra 61 e 160
<pre> (K) OEWAU01EST03C E1*98/14*0131* (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 1422 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL (P.5) AMF (Q) (S.1) 4 (S.2) (U.1) 85 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) 116,0 (V.9) 1999/102/CE </pre> IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	<pre> (K) e1*2007/46*0627*11 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1500 (O.2) (P.1) 1598,00 (P.2) 081,00 (P.3) GASOL (P.5) CXX (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 69 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0692 (V.5) (V.6) 0,10 (V.7) 106,0 (V.9) 136/2014 </pre>

In particolare, la lettera “V” è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove “V.3” si riferisce agli ossidi di azoto, “V.5” al particolato, “V.7” al CO₂, “V.8” al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, “V.9” alla classe ambientale di omologazione CE.

Altre regole

Nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del benefit va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva (ai fini degli ammortamenti) nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta

paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte del concedente, l'Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto (ad esempio):

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni (voce B6);
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi (voce B7).

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l'eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

Il valore del benefit nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi.

Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l'intero valore del benefit, ovvero una parte di esso, accade che:

- il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura (si tenga conto che le tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo);
- il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino a essere azzerato nel caso di integrale rimborso;
- il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l'Iva gravante sui costi del veicolo (acquisto e impiego) diviene integralmente detraibile.

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell'elaborazione delle tariffe Aci e non direttamente connesse a trasferte di lavoro.

Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio benefit aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati.

Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall'Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

Auto per uso esclusivamente privato

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il benefit andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

Auto data in uso al collaboratore/amministratore

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo a quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il benefit per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso (sia pure in natura) dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l'indicazione del veicolo concesso). Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria (con appoggio della Cassazione) ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso.

A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali e i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- individua gli interi costi riferibili al veicolo;
- considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all'amministratore;
- considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir (quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%).

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

AL VIA LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/72) o dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.



Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.

La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, entro il 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio.



Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all'importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate – il servizio propone in automatico l'elenco dei carichi "rottamabili", con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta.

È sempre necessario indicare se si intende pagare in un'unica soluzione oppure a rate.

In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento.

Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo mail dove ottenere la ricevuta di presentazione.

AdeR renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni.

In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una mail con il link per scaricare, entro cinque giorni, il prospetto informativo.

AL VIA IL RENTRI ANCHE PER I PICCOLI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Con il prossimo 13 febbraio 2026 sarà definitivo e obbligatorio il passaggio al Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale - FIR, che non rappresenta un semplice cambio di formato del documento già conosciuto, ma rappresenta il fulcro del nuovo sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) ovvero di una nuova gestione dei rifiuti.



Immediata conseguenza del cambiamento in essere è che a partire dal prossimo 13 febbraio 2026, il modello di formulario precedentemente utilizzato non avrà più validità legale per i soggetti obbligati. La produzione, la movimentazione e il trasporto dei rifiuti dovranno essere accompagnati esclusivamente dal nuovo formato digitale.

Questa stessa data, ovvero il 13 febbraio 2026 è la medesima in cui il sistema RENTRI entrerà nella sua fase di piena operatività digitale. A partire da questa data, l'obbligo di utilizzare il FIR digitale scatterà per tutti i soggetti che hanno completato l'iscrizione al registro nei vari scaglioni temporali previsti in precedenza, ovvero:

15 Dicembre 2024 - 13 Febbraio 2025 (Prima Scadenza)	• <i>Enti/Imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;</i> • <i>Trasportatori, intermediari, commercianti di rifiuti e impianti di gestione.</i>
15 Giugno 2025 - 14 Agosto 2025 (Seconda Scadenza)	• <i>Enti/Imprese produttori di rifiuti con da 11 a 50 dipendenti</i>
15 Dicembre 2025 - 13 Febbraio 2026 (Terza Scadenza)	• <i>Piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;</i> • <i>Produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa.</i>

È evidente dalla lettura delle scadenze di cui sopra, che dal prossimo 13 febbraio 2026 anche le piccole imprese/produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente/impresa saranno obbligati all'utilizzo del protocollo RENTRI. Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l'obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.

Al contempo i soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI devono presentare pratica di cancellazione entro il primo trimestre del 2026 per ottenerla nell'anno in corso, questo ha chiarito il Ministero dell'Ambiente attraverso un comunicato pubblicato il 30 gennaio 2026, la cancellazione presentata entro il termine del 30 marzo 2026, precisa il Dicastero, avrà effetto immediato.

Per avere ulteriori informazioni è possibile accedere al seguente sito:
<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI>.